



CONTRATTO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

PROT. XXXX DEL XXXXX
NOME FORNITORE



Sommario

Articolo 1 – Premesse ed Allegati	3
Articolo 2 – Definizioni e Impegni delle Parti	3
Articolo 3 – Modalità di esecuzione del Contratto	4
Articolo 4 - Organizzazione del Personale Coordinamento dei Subappaltatori	4
Articolo 5 – Approntamento, pulizia e custodia del cantiere	5
Articolo 6 - Documentazione dell'intervento	5
Articolo 7 - Poteri ispettivi della Committente	5
Articolo 8 – Ordine di Lavoro e Ordini di Acquisto	6
Articolo 9 - Tempistica di intervento	6
Articolo 10 -Corrispettivi	6
Articolo 11 - Garanzia	6
Articolo 12 – Durata del contratto e recesso	7
Articoli 13 – Penali	7
Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa	7
Articolo 15 – Cessioni	7
Articolo 16 - Dichiarazioni dell'Appaltatore- Salute e sicurezza presso gli impianti	7
Articolo 17 - Modello di organizzazione gestione e controllo	8
Articolo 18 - Anti-Corruption Clauses	8
Articolo 19 - Foro Competente	8
Articolo 20 - Forza maggiore	8
Articolo 21- Privacy	8
Articolo 22 - Disposizioni conclusive	8

Proposta di Contratto Quadro di Appalto per il servizio di Manutenzione impianti antincendio

Identificazione delle Parti Contraenti:

"ECO+ECO SRL", con sede in Venezia Malcontenta, Via della Geologia, 31/1, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia con codice fiscale e Partita IVA 03071410272 - REA numero VE-280563, qui rappresentata dall'Amministratore Delegato Massimo Zanutto, munito dei necessari poteri, da ora in avanti per brevità "E+E" o "Committente"

E

"NOME FORNITORE", con sede legale in _____ (_____) iscritta al Registro delle Imprese di _____ con codice fiscale e Partita IVA XXXXXXXXXXXX REA numero XXXXXXXX, qui rappresentata dal Legale Rappresentante (INSERIRE NOME DEL LEG.RAPP.), munito dei necessari poteri, da ora in avanti per brevità "xxxxxx" o "Appaltatore"

Singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

Richiamato quanto indicato e premesso che

- (A) E+E è una società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di VERITAS S.p.A. e svolge principalmente attività di raccolta, commercializzazione, selezione, riciclo e trattamento e valorizzazione energetica dei rifiuti, il tutto in proprio e/o per conto di terzi;
- (B) E+E ha la titolarità di due unità locali site rispettivamente in Via della Geologia 31/1, per il sito denominato Valorizza, e Via della Geologia "ex area 43 ettari", per il sito denominato Ricicla;
- (C) Nei siti predetti sussistono impianti industriali di trattamento, selezione, valorizzazione di rifiuti, nonché locali e palazzine adibite a uffici e spogliatoi;
- (D) Sui locali e sulle strutture impiantistiche, di cui al precedente punto c), sussistono presidi e impianti antincendio;
- (E) E+E necessita di disporre di un servizio di manutenzione, mediante il quale assicurare la funzionalità di predetti presidi e impianti antincendio, e ciò sia per interventi di controllo, revisioni programmate e collaudi (*manutenzione ordinaria*), sia per il ripristino urgente della normale operatività di detti impianti (*straordinaria*). E' incluso nel presente contratto anche la fornitura di dispositivi antincendio, componentistica e ricambistica varia (necessaria e correlata alle attività manutentive precedentemente indicate);
- (F) E+E attende affidarsi ad un soggetto di comprovata esperienza nel settore;
- (G) Tale soggetto è stato individuato a seguito della R.d.O nr. XXXXX/2023 del gg/mm/aaaa, costituente Allegato A, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico in quanto è soggetto specializzato nella prestazione dei servizi di cui alla precedente lettera (e) e meglio descritti nell'Allegato B – Capitolati di Appalto, ed inoltre possiede l'organizzazione di mezzi e di persone necessaria ad assolvere, assumendosene il relativo rischio, i servizi predetti;
- (H) NOME FORNITORE è una società di capitali avente come oggetto sociale l'attività di xx;
- (I) NOME FORNITORE ha preso piena visione e dichiara di essere pienamente informato ed edotto di tutti i seguenti documenti di E+E:
 - Certificato prevenzione incendi (C.P.I.);
 - Progetto rete idrica;
 - Progetto antincendio;
 - Planimetrie generali dell'area dell'affidatario;
 - Planimetria presidi antincendio;
 - Altra documentazione tecnica d'uopo.
- (J) Pare opportuno alle Parti fissare nel presente Contratto Quadro i principi generali della propria futura collaborazione, facendo seguire al medesimo, singole Proposte d'Ordine, in ragione delle quotazioni assegnate alla precedente lettera e).

Tutto quanto richiamato e premesso, tra le Parti come sopra indicate

si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed Allegati

1. Le definizioni, le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.
2. Il presente Contratto Quadro ha lo scopo di predeterminare le regole generali che le Parti osserveranno nei propri futuri reciproci rapporti.
3. Il Contratto Quadro non vincola E+E o NOME FORNITORE ad un determinato quantitativo di servizi minimi, né instaura fra loro un qualsiasi rapporto di esclusiva. Tuttavia ove E+E emetta una Richiesta di intervento o Ordine di Lavoro e/o Ordine di Acquisto, secondo le previsioni qui di seguito contenute, NOME FORNITORE è tenuto a darvi esecuzione in osservanza delle previsioni medesime.

Articolo 2 – Definizioni e Impegni delle Parti

1. Per la definizione e descrizione dei servizi contrattuali, le Parti espressamente rimandano all'Allegato B al presente Contratto. Le modalità e le scadenze dei controlli riportate nell' Allegato B sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Con la sottoscrizione della presente Proposta di Contratto Quadro di Appalto, E+E si impegna a fornire Proposta d'Ordine, anche eventualmente a fronte di offerta da parte di NOME FORNITORE, relativa ai servizi di cui alla lettera e), che dovrà essere espresso in Euro/ora; Euro/corpo; Euro/pz. La proposta d'Ordine, di cui Allegato C, sarà inoltrata da E+E all'indirizzo mail ([inserirne mail del fornitore](#))

3. Con l'accettazione della Proposta d'Ordine di cui sopra, **NOME FORNITORE** accetta l'esecuzione dei servizi, di cui alla precedente lettera e), alle condizioni stabilite nelle singole proposte d'ordine redatte.
4. **NOME FORNITORE** dà atto di essere a perfetta conoscenza delle caratteristiche dell'area di E+E e di poter svolgere a regola d'arte i servizi che potrebbero essere richiesti dalla Committente.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione del Contratto

1. Le attività di manutenzione e riparazione in senso stretto debbono essere eseguite da **NOME FORNITORE** osservando, con la diligenza del buon appaltatore:
 - (a) le norme giuridiche che disciplinano l'intervento o il funzionamento degli impianti, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 09/04/2008, n.81, in quanto applicabili;
 - (b) le norme giuridiche richiamate nell'**Allegato B**;
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che è facoltà di E+E procedere all'acquisto dei pezzi di ricambio e/o di apparecchiature e dispositivi prevenzione incendi, e/o dei materiali necessari all'intervento direttamente da **NOME FORNITORE** o, in base alle quotazioni dal medesimo effettuate in sede di R.d.O. n. xxx/2023 del gg/mm/aaaa e indicate nell'**Allegato C** al presente Contratto. **NOME FORNITORE** si impegna a consegnare contestualmente alle apparecchiature e/o ai dispositivi prevenzione incendi le relative Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza. La mancata consegna di tali documenti costituirà giusta causa di sospensione del pagamento da parte di E+E.
3. **NOME FORNITORE** è obbligato a impiegare esclusivamente materiale di prima qualità.
4. **NOME FORNITORE** si obbliga a tenere a stock un quantitativo ragionevole di ricambi e materiale di consumo, il cui impiego possa ragionevolmente prevedersi nel corso del semestre, così da evitare – per quanto possibile – che l'eventuale indisponibilità presso il fornitore possa provocare ritardi nei tempi di intervento.
5. In sede di fatturazione, il costo relativo ai ricambi deve essere indicato separatamente.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le offerte di **NOME FORNITORE** saranno predisposte dopo aver preso pienamente atto e visione dello stato dei luoghi e degli impianti in cui dovranno essere effettuate le attività di manutenzione.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che sono a carico di **NOME FORNITORE** tutti i materiali di consumo "tipici" per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'acquisizione delle parti di ricambio, salvo quelle derivanti da oggettiva e comprovata imperizia in fase di manutenzione, sono a carico di E+E.
4. Salvo quanto più oltre precisato in punto sicurezza sul lavoro, **NOME FORNITORE** è tenuto a prestare tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento, quali, a titolo solo esemplificativo, utensili, macchinari, attrezzi, strumenti di misura, e simili.
5. Sono a carico della Committente la prestazione di acqua, illuminazione generale e di forza motrice.
6. Allorquando, in particolari casi, per eseguire gli interventi sia necessario servirsi di mezzi della Committente (a titolo d'esempio: mezzi di sollevamento), un tanto sarà specificato nella richiesta di intervento.
Resta peraltro inteso:
 - (a) che per l'uso di tali mezzi, a freddo o a caldo, **NOME FORNITORE** nulla deve alla Committente;
 - (b) che in caso di uso a freddo, **NOME FORNITORE** deve adibire alla conduzione del mezzo Personale a ciò professionalmente idoneo e comunque in possesso di tutte le abilitazioni eventualmente previste dalle vigenti leggi o dalle buone prassi (es.: patentini, licenze, e simili);
 - (c) che in caso di uso a freddo, **NOME FORNITORE** è considerato custode del mezzo, ed è perciò tenuto a riconsegnare il medesimo alla Committente al termine del servizio, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento derivante dal regolare uso e salvo il consumo di carburante o energie, che resterà a carico della Committente.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto contenuto nel presente articolo 3 viene integrato e completato dalle previsioni inserite nell'**Allegato B**.

Articolo 4 - Organizzazione del Personale Coordinamento dei Subappaltatori

1. **NOME FORNITORE** svolge il servizio a proprio rischio, secondo il regime del contratto di appalto ed è perciò tenuto ad organizzare il proprio Personale in modo tale che la prestazione dovuta venga svolta con celerità, diligenza ed esattezza, nel rispetto degli standard tecnici richiesti dal presente Contratto, dalla Richiesta e, in ogni caso, nel rispetto delle buone prassi tecniche di settore.
2. In principio, **NOME FORNITORE** è tenuto:
 - (a) ad impiegare esclusivamente Personale regolarmente residente in Italia, fisicamente e tecnicamente idoneo alle mansioni di adibizione, debitamente assunto – in regime di rapporto di lavoro subordinato alle proprie dipendenze. L'eventuale impiego di Personale ingaggiato in base a titoli diversi da quello del rapporto di lavoro subordinato (es: lavoro somministrato, collaborazione a progetto, lavoro autonomo, e simili) deve esser preventivamente autorizzato da E+E, alla quale la relativa domanda va inoltrata in tutti i casi prima dell'ingresso in cantiere dell'interessato, indicando con precisione il regime di impiego. In difetto di autorizzazione **NOME FORNITORE** non può impiegare l'interessato, il cui ingresso in cantiere è vietato;
 - (b) a fornire, contestualmente alla conclusione del presente contratto, una lista completa del Personale impiegato, con indicazione di:
 - Cognome e nome;
 - Mansione alla quale saranno adibiti i lavoratori nel servizio, evidenziando il/i lavoratore/i con la mansione di caposquadra;
 - Qualifiche ed abilitazioni;
 - Tipologia del rapporto di lavoro;
 - Numero di matricola o di protocollo telematico dell'avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego (UNILAV);
 - data della comunicazione al Centro per l'impiego;Tale lista costituisce **Allegato D -Modello ITP**;
 - (c) a mantenere costantemente aggiornata la documentazione di cui sub lettera b), mediante tempestive integrazioni o espunzioni;
 - (d) ad allontanare immediatamente dal cantiere il Personale che, in base ad una motivata segnalazione della Committente, non risulti gradito, oppure difetti di uno dei requisiti di cui alla precedente lettera a) o si trovi comunque, per qualsiasi ragione, in

- uno stato di incompatibilità ambientale rispetto al contesto;
- (e) ad osservare nel rapporto di lavoro subordinato con il proprio Personale le disposizioni vigenti in materia lavoristica, fiscale, previdenziale ed assicurativa e comunque a retribuire il Personale medesimo secondo le vigenti disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
 - (f) ad accendere ed a mantenere in vita, per tutta la durata del presente Contratto, idonea copertura assicurativa contro la responsabilità civile operai e terzi (RCO, RCT), con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) per singolo sinistro (**Allegato E– Polizza RCT/RCO**);
 - (g) ad esibire a E+E la dichiarazione di regolarità contributiva (**Allegato F - DURC**) rilasciata dal competente ufficio, prima dell’inizio del servizio;
3. Nell’ipotesi in cui il **NOME FORNITORE** intenda servirsi di subappaltatori per l’esecuzione del servizio di un tanto deve immediatamente informare E+E ed ottenere da questa la preventiva autorizzazione. Si intende peraltro che, anche in caso di concessa autorizzazione, E+E è del tutto estranea ai rapporti giuridici e patrimoniali fra il **NOME FORNITORE** ed il subfornitore. Resta inteso che l’autorizzazione prestata potrà sempre essere revocata da E+E senza necessità di giustificazione alcuna.
 4. Nel caso di cui al precedente comma 3 **NOME FORNITORE** è obbligato a consegnare a E+E la documentazione di cui alla lettera *b) e g)* del *comma 2* del presente articolo, prodotta da ciascuna delle ditte Subappaltatrici.
 5. Nel caso in cui **NOME FORNITORE** non consegnò a E+E nei tempi previsti la documentazione di cui al *comma 2-3-4* del presente articolo, il Committente sospenderà il pagamento di quanto dovuto in forza del presente Contratto.
 6. **NOME FORNITORE** è obbligato a tenere indenne e a manlevare E+E da qualsiasi pretesa, contrattuale o extracontrattuale, che il proprio Personale rivolga eventualmente in via diretta nei propri confronti, anche se in base a norme di legge che prevedano simili forme di solidarietà.
 1. Resta inteso che potrà essere ammesso all’interno dell’impianto solo personale di **NOME FORNITORE** il cui nominativo si trovi nella Lista del Personale di cui al precedente *comma 2 lettera (b) - allegata sub C* al presente contratto o in successivi aggiornamenti della stessa. Il personale non indicato nella suddetta lista verrà pertanto allontanato. Qualora a seguito di ciò dovessero verificarsi dei ritardi negli interventi, il Committente si riserva sin d’ora di rivalersi sull’ per il risarcimento dell’eventuale danno subito, anche tramite compensazione delle somme dovute in base al presente contratto.

Articolo 5 – Approntamento, pulizia e custodia del cantiere

1. **NOME FORNITORE** è tenuto a svolgere, sotto la propria direzione, tutte le attività di approntamento iniziale e di pulizia finale del cantiere o comunque del luogo di svolgimento dell’intervento che, laddove necessario, dovrà essere accuratamente delimitato.
2. Resta sin d’ora inteso che se nel corso dell’attività di posa in opera o nel corso delle attività accessorie, ivi comprese quelle di approntamento e di pulizia del cantiere, si producano rifiuti di qualsiasi specie – così come essi sono definiti dall’art.183 del vigente T.U.A. (D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e succ. mod.) – **NOME FORNITORE** è tenuto a darne immediata e – ove possibile – preventiva notizia a E+E, la quale provvederà, a propria cura e spese e nella veste di detentore esclusivo dei medesimi, a tutte le operazioni di gestione dei medesimi, ed ai connessi adempimenti documentali, nel rispetto delle vigenti leggi (secondo i casi: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, stoccaggio, deposito temporaneo).
3. Ove il servizio si esegua in assenza di incaricati della Committente, **NOME FORNITORE** è considerato, a tutti gli effetti, custode del cantiere. Egli è pertanto tenuto:
 - (a) a tenere chiusi gli ingressi e comunque ad evitare l’entrata di soggetti non facenti parte della sua organizzazione o comunque non autorizzati dalla Committente;
 - (b) ad utilizzare i beni della Committente con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - (c) a segnalare prontamente per via telefonica alla Committente o, in difetto, all’Autorità di pubblica sicurezza qualsiasi anomalia riscontrata sul cantiere (presenza di sospetti, principio di incendio, etc.);
 - (d) a dotare il Personale impiegato di un telefono portatile il cui numero di utenza sia noto alla Committente;
 - (e) a riconsegnare il cantiere agli incaricati della Committente al termine del servizio.
2. Rimane inteso tra le Parti che è sempre consentito l’accesso in cantiere da parte della Committente, al fine di effettuare interventi manutentivi di tipo ordinario e di tipo straordinario, nonché per interventi a fini preventivi ovvero necessari ed improcrastinabili allo scopo di preservare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ovvero la salvaguardia del proprio patrimonio aziendale.

Articolo 6 - Documentazione dell’intervento

1. **NOME FORNITORE** è tenuto a documentare ogni singolo intervento in apposito Foglio di lavoro.
2. Per gli interventi che verranno effettuati durante l’orario di lavoro della Committente, il Foglio di lavoro dovrà essere sottoscritto, alla chiusura del servizio, da parte del referente del contratto (**inserire nome cognome**) o da Suo diretto incaricato, il quale vi annoterà le proprie osservazioni e riserve.
3. Per gli interventi effettuati fuori dell’orario di lavoro della Committente, il Foglio di lavoro dovrà essere inviato a mezzo e-mail al referente del contratto all’indirizzo (**INSERIRE MAIL DEL REFERENTE DI E+E**) nel giorno immediatamente successivo, affinché il Referente di E+E, entro quattro giorni lavorativi, vi annoti le proprie osservazioni e riserve.
4. Il Foglio di lavoro sottoscritto dal Referente della Committente con una delle modalità sopra indicate, è l’unico documento che prova fra le Parti l’avvenuta esecuzione dei lavori in esso indicati, fatte salve le eventuali riserve annotate dalla Committente medesima.
5. La sottoscrizione del Foglio di lavoro senza riserve non impedisce a E+E di contestare vizi e difetti non immediatamente apparenti, entro i termini previsti nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile.
6. Nell’ipotesi in cui il Referente della Committente abbia rifiutato la sottoscrizione del Foglio di lavoro o abbia sottoscritto il medesimo con riserve, **NOME FORNITORE** è comunque tenuto ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi ulteriori che siano necessari all’accettazione del servizio senza riserve o alla eliminazione delle riserve effettuate, e ciò entro il termine di ventiquattro ore successive, salvo che le circostanze non richiedano un termine più stretto. L’Appaltatore che abbia assolto all’obbligo di immediato intervento più sopra previsto, può – se lo ritiene – contestare la mancata accettazione del servizio o l’apposizione delle riserve.

Articolo 7 - Poteri ispettivi della Committente

1. E+E può in qualsiasi momento svolgere ispezioni e verifiche durante e dopo lo svolgimento del servizio, dirette ad accertare il rispetto delle obbligazioni assunte da **NOME FORNITORE** o previste dalla legge.
2. Nell’ipotesi in cui, all’esito, risultino mancanze, inesattezze o altra e qualsiasi ipotesi di mancato integrale adempimento, E+E invia diffida scritta a **NOME FORNITORE**, che è tenuto a conformarsi al contenuto della medesima entro ventiquattro ore dal suo ricevimento, mediante

apposito intervento o mediante altro comportamento idoneo.

Articolo 8 – Ordine di Lavoro e Ordini di Acquisto

1. In caso di mera fornitura, l'Ordine di Acquisto debitamente compilato è inviato E+E a **NOME FORNITORE** a mezzo e-mail. **NOME FORNITORE** rinvia il medesimo a E+E a mezzo mail all'indirizzo acquisti@ecopiueco.it, dopo averlo a sua volta sottoscritto per piena accettazione.
2. L'Ordine di Acquisto, il DDT di consegna controfirmato, unitamente al presente Contratto Quadro, costituiscono l'unica documentazione idonea a provare l'avvenuta fornitura. In caso di contrasto tra il contenuto del presente Contratto Quadro e l'Ordine di Acquisto, prevale il primo.
3. In caso di manutenzione, l'Ordine di lavoro debitamente compilato è inviato da E+E a **NOME FORNITORE** a mezzo e-mail. **NOME FORNITORE** si dichiara pienamente edotto che avviando gli interventi indicati nel O.d.L., accetta ogni prescrizione contenuta nel O.d.L. medesimo.
4. In caso di "intervento in urgenza" l'Ordine di lavoro potrà essere effettuato per via telefonica e successivamente reiterato a mezzo mail o direttamente consegnato in cantiere.
5. L'Ordine di lavoro ed il rapporto di lavoro debitamente compilati e sottoscritti, unitamente ai DDT di consegna controfirmato costituiscono, unitamente al presente Contratto Quadro, l'unica documentazione idonea a provare l'avvenuta conclusione del rapporto relativo al singolo servizio. In caso di contrasto fra il contenuto del presente Contratto Quadro e l'Ordine di lavoro, il primo prevale.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le procedure sopra descritte, a regime, potranno essere gestite dalle medesime per mezzo di software gestionale ad hoc.

Articolo 9 - Tempistica di intervento

1. Per quanto attiene le tempistiche di intervento delle manutenzioni preventive e programmate le Parti richiamano integralmente quanto stabilito nell'**Allegato B**.
2. **NOME FORNITORE** esegue il servizio di regola entro 48 ore dal ricevimento dell'Ordine di lavoro.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in casi eccezionali di motivata necessità ed urgenza, **NOME FORNITORE** farà quanto è in suo potere per iniziare il servizio immediatamente dopo la ricezione dell'Ordine di Lavoro o della chiamata di emergenza, e comunque entro 3 ore dalla richiesta di intervento medesima.

Articolo 10 -Corrispettivi

1. Il Corrispettivo viene fissato di volta in volta tra le Parti mediante la Proposta d'Ordine di cui all'**Articolo 2** che precede.
2. Nei corrispettivi riportati nell' **Allegato C** sono inclusi i materiali di consumo relativi alle attività di manutenzione ordinaria.
3. Non sono previsti addebiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di vitto e alloggio, spese di trasferta e rimborsi chilometrici.
4. I corrispettivi relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie non sono soggetti a revisione.
5. Potranno essere oggetto di aumenti le quotazioni relative alla fornitura dei dispositivi antincendio e ricambistica, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, mantenendo fisso lo sconto riservato.
Le richieste di aumento dovranno essere richieste esclusivamente a seguito di comprovato aumento della casa produttrice. La richiesta dovrà essere inviata all'ufficio Acquisti della Committente, accompagnata da evidenza di aumento prezzo da parte delle case produttrici. La variazione dei corrispettivi avrà valenza a seguito di formale autorizzazione scritta, da parte della Committente.
6. Per i servizi a chiamata al termine di ogni intervento **NOME FORNITORE** dovrà redigere consuntivo da sottoporre a validazione da parte del Referente del Contratto, entro il giorno 10 del mese successivo di competenza, il quale provvederà a verificarlo e ad inoltrarlo all'Ufficio Acquisti per l'emissione dell'Ordine di Acquisto. **NOME FORNITORE** potrà procedere alla fatturazione solo dopo aver ricevuto l'Ordine di Acquisto.
7. Le fatture dovranno indicare il riferimento dell'ordine di acquisto.
8. Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico, codice destinatario di E+E "4TONKZD";
9. I pagamenti saranno corrisposti mediante bonifico bancario sul rispettivo conto corrente intestato a **NOME FORNITORE** indicato nella prima fattura, entro 90 giorni data fattura fine mese.
1. Non sono ammesse al pagamento, e verranno pertanto respinte all'emittente:
 - (a) le fatture prive delle indicazioni previste al precedente *comma 7*;
 - (b) le fatture che portino corrispettivi diversi da quelli risultanti dalla combinazione delle tariffe e del foglio di lavoro regolarmente vistato dal Referente della Committente ai sensi del precedente *Articolo 6*;
 - (c) le fatture relative a servizi non accettati o accettati con riserva (e, in questo caso, limitatamente al valore della riserva), quando il motivo che ha determinato la riserva non è stato eliminato;
 - (d) le fatture non accompagnate – ove la Committente ne faccia richiesta – dai documenti menzionati al precedente *Articolo 3, comma 2*.
2. Le imposte e tutte le spese inerenti al presente contratto sono a carico di E+E.
3. Le prestazioni del presente contratto sono soggette ad IVA di legge. Si precisa che E+E è soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti "Split Payment".

Articolo 11 - Garanzia

1. **NOME FORNITORE** è tenuto alla garanzia per vizi e difetti prevista nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile, per quanto attiene alle prestazioni manutentive.
2. **NOME FORNITORE** è tenuto alle garanzie della disciplina del contratto di compravendita, contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 81/2008, per le attività di vendita di pezzi di ricambio o presidi antincendio.
3. La presa in consegna dell'Articolo avverrà con "riserva di verifica", pertanto qualora la fornitura non fosse corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste in sede di R.d.O. n. **xxx/2023**, **NOME FORNITORE** sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all'uso o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 3 (tre) giorni dal **NOME FORNITORE** a proprie cura e spese.
4. Qualora **NOME FORNITORE** non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, E+E potrà spedire a **NOME**

FORNITORE medesimo i beni rifiutati con spese di trasporto a carico di **NOME FORNITORE**, con esclusione di ogni responsabilità per la loro custodia. Nell'ipotesi delineata E+E si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, fatta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento di danni subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli arretrati crediti vantati da **NOME FORNITORE** inadempiente.

5. La durata della garanzia riprende a decorrere daccapo dopo ogni intervento, limitatamente all'oggetto dell'intervento medesimo.
1. Per le forniture, la durata della garanzia sarà pari a quella prevista nella Scheda Tecnica di ogni Articolo. Laddove non indicata la garanzia sarà pari ad anni 2 (due) a decorrere dalla data di consegna dell'articolo stesso.

Articolo 12 – Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto ha efficacia a partire dal xxxxxxxxxxxx sino al xxxxxxxxxxxx (triennale)
2. Il contratto potrà essere ripetuto tra le Parti, sino ad un massimo di nr. 2 volte, per ulteriori 36 mesi (totali) dalla data di scadenza, previo accordo scritto tra le stesse.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che qualsivoglia formula di rinnovo tacito non ha valore e/o efficacia tra le medesime, anche se prevista nelle singole offerte e/o Proposte d'ordine, anche laddove sottoscritte successivamente alla presente Proposta di Contratto Quadro di Appalto.
4. E' salvo per entrambe le Parti il diritto di recesso per giusta causa con effetto immediato, da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC. Sono giusta causa, ai fini del presente contratto, il notevole inadempimento alle obbligazioni fondamentali che nascono dal presente contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione o l'eccessiva onerosità della stessa.

Articoli 13 – Penali

1. E+E avrà diritto di applicare, anche mediante compensazione con quanto dovuto a **NOME FORNITORE** in forza del presente Contratto, le seguenti penali:
 - *Penale per introduzione personale non autorizzato*: nel caso in cui **NOME FORNITORE** introduca in cantiere personale non presente nella Lista Personale (**Mod. ITP**), la Committente avrà diritto di applicare all'Appaltatore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ogni persona;
 - *Penale per subappalto non preventivamente autorizzato*: laddove **NOME FORNITORE** si serva di subappaltatori non preventivamente autorizzati dalla Committente, sarà diritto di quest'ultima applicare all'Appaltatore una penale sino a massimo Euro 2.000,00 (duemila/00);
 - *Penale per personale sprovvisto di cartellino identificativo*: 10,00 (dieci/00) euro per ogni violazione rilevata;
 - *Penale per violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008*: da 50,00 (cinquanta/00) euro a 500,00 (cinquecento/00) euro – in relazione alla gravità della violazione - per ogni violazione rilevata;
 - *Penale per il ritardo nell'intervento*: nel caso in cui **NOME FORNITORE** non esegua l'intervento nei tempi indicati nell'Allegato B (Capitolati di Appalto) o nelle singole richieste di intervento, la Committente avrà facoltà di applicare una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno naturale di ritardo.
 - *Penale per mancata disponibilità componenti di ricambio*: laddove **NOME FORNITORE** non dovesse avere in pronta disponibilità la ricambistica per cui si è reso depositario, sarà diritto di quest'ultima applicare a **NOME FORNITORE** una penale pari al 10% del valore ricambio.
2. In ogni caso, l'applicazione delle descritte penali non farà venire meno il diritto della Committente di agire per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.
3. Rimane salvo il diritto da parte della Committente di applicare le penali previste nell'**Allegato G – Patto di Integrità**.

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa

1. Il presente contratto si scioglierà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., con effetti immediati, previo semplice invio di comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte della Committente, e fatto salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, allorquando:
 - a. **NOME FORNITORE** commetta un notevole inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel presente contratto, sicché non sia possibile la prosecuzione, nemmeno provvisoria del servizio;
 - b. L'inadempimento contestato a **NOME FORNITORE** anche se non notevole, perduri o si ripeta dopo che la Committente ha diffidato **NOME FORNITORE** alla regolarizzazione;
 - c. **NOME FORNITORE** o i suoi Subappaltatori dovessero rendersi inadempienti ad uno qualsiasi degli obblighi previsti e disciplinati agli articoli 4, 5 e 16 del presente accordo.
 - d. **NOME FORNITORE** dovesse rendersi inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'**Allegato G – Patto di Integrità**.

Articolo 15 – Cessioni

1. I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non sono cedibili a terzi, salvo accordo scritto tra le Parti.
2. Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti in essa contenuti non possono essere dalle medesime ceduti o delegati.

Articolo 16 - Dichiarazioni dell'Appaltatore- Salute e sicurezza presso gli impianti

1. **NOME FORNITORE** dichiara e garantisce, anche ai sensi dell'art.47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000, n. 445):
 - (a) di essere imprenditore regolarmente iscritto alla CCIAA competente per territorio e di esercitare la propria attività nel rispetto delle norme civili, penali, amministrative e tributarie che la regolano; di possedere tutti i requisiti tecnico professionali necessari allo svolgimento dei servizi dedotti in contratto e di disporre, sia in proprio che attraverso il proprio Personale, delle necessarie autorizzazioni, abilitazioni, nulla osta e simili;
 - (b) di avere adempiuto e di obbligarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni relative alla prevenzione ed alla tutela della salute sul

luogo di lavoro e quindi, fra l'altro, di avere predisposto ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere nominato il medico competente, se ne ricorrono i presupposti di legge; di avere fornito ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale; di avere adempiuto agli obblighi formativi, informativi ed organizzativi previsti dalla disposizione di cui all'art. 18 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere munito il proprio Personale della tessera di riconoscimento dotata dei requisiti previsti dalla legge.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere visitato, anteriormente alla conclusione del presente contratto, le aree nei quali sarà chiamato ad operare **NOME FORNITORE**, e di avere reciprocamente scambiato le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti in tali ambiti.
3. In attuazione di quanto disposto all'art.26, comma 3 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, la Committente ha elaborato un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), ove sono indicate le misure atte ad escludere o a ridurre al minimo tali rischi. Tale documento costituisce **Allegato H - (D.U.V.R.I.)** al presente Contratto.
4. **NOME FORNITORE** dichiara di avere indicato nell'Offerta alla base della redazione della Proposta d'Ordine, i costi inerenti alla sicurezza. Tali costi sono stati parametrati in base all'unità di misura utilizzata per la tariffazione e comprendono anche una quota dei costi generali sostenuti dall'impresa per la formazione e l'informazione. Il calcolo dei costi è stato effettuato avuto riguardo alla descrizione delle prestazioni contrattuali contenuta agli artt. 2 e ss.

Articolo 17 - Modello di organizzazione gestione e controllo

1. **NOME FORNITORE** espressamente dichiara:
 - (a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Responsabilità Amministrativa delle società di cui al D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
 - (b) di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da E+E, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: www.ecopiueco.it e del relativo sistema di deleghe di funzioni;Il Manutentore si obbliga, inoltre, a non porre in essere e a far sì che nessuno dei propri amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e delle regole contenute nel citato Modello, nonché più in generale comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
NOME FORNITORE informerà l'Organismo di Vigilanza di E+E di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di E+E.
In caso di violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli, E+E avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di sospendere per verifiche l'esecuzione del contratto o di risolvere il presente contratto, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Articolo 18 - Anti-Corruption Clauses

1. **NOME FORNITORE** ripete le dichiarazioni rilasciate e gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità costituente **Allegato G – Patto di Integrità** al presente Contratto.
2. **NOME FORNITORE** si dichiara pienamente edotto che gli impegni previsti nell'**Allegato G – Patto di integrità** avranno validità per l'intero periodo di durata del presente Contratto.

Articolo 19 - Foro Competente

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Articolo 20 - Forza maggiore

1. In caso di forza maggiore sarà facoltà delle stesse Parti, o una di esse, chiedere la sospensione e la ripresa della esecuzione del contratto entro termine da fissarsi di comune accordo.
2. Costituiscono casi di forza maggiore: guerre, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, scioperi generali, modifiche normative ed altri eventi non dipendenti dalla volontà o colpa delle Parti e/o di una di esse che impediscano il normale proseguimento dell'attività.
3. La revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, la mancanza di materiale e i provvedimenti di sequestro, sono considerati causa di forza maggiore solo se non causati da comportamenti, atti o decisioni di una delle Parti. In caso contrario la Parte inadempiente sarà responsabile di tutte le conseguenze di qualsiasi natura e specie sia nei confronti dell'altra Parte che dei terzi.
4. La Parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire la propria prestazione in ragione del verificarsi di una causa di forza maggiore, è tenuta a darne notizia all'altra nel tempo più breve dal suo verificarsi, indicando la data in cui si è manifestata e quella in cui, presumibilmente, essa cesserà di avere effetto.

Articolo 21- Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente contratto saranno oggetto di trattamento nell'archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del contenuto dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative sul trattamento dei dati personali sono recuperabili al seguente sito: www.ecopiueco.it

Articolo 22 - Disposizioni conclusive

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme del Codice civile in materia di contratto di appalto.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che è facoltà della Committente cedere il presente Contratto a soggetto giuridico terzo che risultasse affidatario da parte della Committente del coordinamento del servizio di manutenzione generale e tecnica delle linee impiantistiche. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto accetta sin d'ora predetta potenziale cessione da parte della Committente e libera la medesima da qual si voglia responsabilità solidaristica.
3. Il presente Contratto Quadro, unitamente ai relativi allegati, costituisce la manifestazione integrale e completa di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso fra le Parti.
4. Le Parti riconoscono espressamente che il presente Accordo Preliminare in ogni sua clausola è stato oggetto di specifica trattativa tra di esse e rappresenta l'equo contemperamento dei reciproci interessi. Pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt.1341 e 1342 c.c

La presente Proposta di Contratto Quadro di Appalto, ai fini dell'avvio della validità di cui ai precedenti Articolo 2, Articolo 9 e Articolo 12, dovrà essere accettata da **NOME FORNITORE** entro e non oltre il **xxxxxx**

L'Amministratore Delegato

Dott. Massimo Zanutto

Le Parti si danno reciprocamente atto che fanno parte integrante e si dichiarano pienamente edotte del contenuto dei seguenti Allegati:

Allegato A – RDO XX/2023 del gg/mm/aaa
Allegato B – Capitolati di appalto
Allegato C – Proposta d'ordine
Allegato D – Modello ITP
Allegato E- Polizza RCT /RCO
Allegato F - DURC
Allegato G – Patto d'integrità
Allegato H - (D.U.V.R.I.)

E+E inoltre dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, quanto disposto agli articoli: **(Articolo 2 – Definizioni e Impegni delle Parti)**, **(Articolo 10 – Corrispettivi)**, **(Articolo 13 – Penali)**, **(Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa)**, **(Articolo 15 – Cessioni)**, **(Articolo 16- Dichiarazioni dell'Appaltatore)**, **(Articolo 17 - Anti-Corruption Clauses)** della Proposta Commerciale formulata.

Direttore Operativo

Dott. Massimo Zanutto
